

Si al completamento se non si scinde la materia

Sono un docente precario di scuola media titolare di uno spezzone di 17 ore (classe A043-lettere). Nonostante mi siano state rivolte più proposte di lavoro dai dirigenti scolastici nel corso dell'anno, tutti si sono sistematicamente rifiutati di assumermi perché hanno detto che così facendo avrebbero dovuto assegnare la stessa materia a due supplenti e questo è vietato dalla legge. E proprio così? Come posso tutelarmi.

A. M. Bergamo

La tesi argomentata dai dirigenti è legittima nella misura in cui, per attribuire il completamento, si sarebbe dovuto scindere lo stesso insegnamento assegnando la stessa materia (per esempio: la storia) a due docenti diversi nella stessa classe. La inscindibilità degli insegnamenti, infatti, è una delle 2 condizioni previste dal regolamento delle supplenze ai fini dell'attribuzione del completamento (l'altra è il limite delle 3 scuole e 2 comuni). Essa deriva dal comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 131/2007, ai sensi del quale il completamento <<può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno>>. Tale orientamento è confortato anche dall'applicazione del criterio dell'interpretazione storica, atteso che già l'ordinanza 22/98 in tema di supplenze prevedeva che il completamento potesse <<comportare il frazionamento della cattedra, a condizione che non comporti la scissione dello stesso insegnamento nelle singole classi>> (art.12). Il rifiuto di attribuire il completamento risulterebbe invece illegittimo, qualora nello spezzone e nella cattedra disponibile ai fini del completamento fossero comprese ore singole di approfondimento, come tali idonee per completare lo spezzone di 17 ore. Giova ricordare che, qualora l'interessata fosse stata tratta dagli elenchi prioritari del decreto salvaprecari, avrebbe mantenuto il diritto al completamento anche su 3 comuni, in deroga al limite contenuto nel regolamento sulle supplenze (Tribunale di Paola 1807/2001).

Antimo Di Geronimo

<https://www.gildapotenza.org>

Via G. Marconi, 192 – Potenza

0971.41.08.83

info@gildapotenza.it